

Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale, in via principale, di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della comunicazione a cura della cancelleria, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35bis, comma 8, D.lgs. n. 25/2008.

La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 4.6.2026, fissata ex art. 127ter c.p.c.

2. Motivi della decisione

Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha insistito esclusivamente per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998, sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

Venendo, dunque, alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. n. 130/2020, convertito con L. n. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998, prevedendo che *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia,*

della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*».

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al D.L. n. 113/2018, con D.L. n. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il D.L. n. 20/2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2023, prevede all'art. 7, secondo comma che “*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata in data successiva all'11 marzo 2023 (cfr. modello C3 datato 12.12.2024).

La novella del 2023 non ha inciso sul disposto dell'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 286/1998, né sulla fattispecie prevista dal successivo comma 1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo comma 1.1.

La disciplina attuale stabilisce, dunque, che “*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*”.

L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 cit. ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost. ed agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.

Occorre sul punto precisare che, in seguito al rinvio pregiudiziale *ex art. 363bis c.p.c.* proposto dal Tribunale di Venezia sull'interpretazione degli artt. 19, comma 1.1, e 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998, come risultanti dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 29593/2025 ha fornito importanti indicazioni sull'attuale definizione dell'ambito applicativo dell'istituto della protezione complementare.

In tale pronuncia si è infatti confermato che *“la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali”* e di conseguenza che *“la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata”*. La Suprema Corte ha poi precisato che *“nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori”*, con ciò implicando la possibilità - se non la necessità - di prendere in considerazione, ai fini della protezione complementare, anche tutti quei fattori di radicamento intervenuti dall'introduzione della domanda di protezione internazionale.

Secondo la richiamata pronuncia del 2025, l'abrogazione dei due periodi dell'art. 19 cit. riveste, pertanto, una portata limitata, perché incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Senza i tratti di tipicità normativa che il sistema aveva assunto con la riforma del 2020, l'interprete dovrà, d'ora innanzi, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire, nei criteri - largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. altresì sul punto Cass. n. 18557/2025) le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare.

La Corte di cassazione ha infine precisato che *“la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio*

nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole”.

Va rammentato a tal proposito che, nel quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni Unite (n. 24413/2021), sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Cass., Sez. un., n. 29459/2019 e Cass. n. 4455/2018) avevano già osservato che *“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”.* A tale riguardo le Sezioni Unite, nella medesima pronuncia, avevano già evidenziato la necessità di verificare, caso per caso, *“se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”*, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed *“in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”.*

Il riconoscimento della protezione complementare per tutela della vita privata e familiare esige dunque di tener conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione

lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi andranno poi messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

In particolare, dagli atti emerge che il ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento lavorativo concreto e documentato nel settore dell'edilizia, svolgendo attività di lavoro dipendente presso diverse imprese operanti sul territorio nazionale, con rapporti formalizzati e assistiti da contribuzione previdenziale. Risulta infatti che egli abbia lavorato dapprima per la società [redacted]

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo				
05/03/2025	15/05/2025	Lavoro dipendente	sett.	5	5,000	2.104,00	[redacted]
08/07/2025	19/12/2025	Lavoro dipendente	sett.	24	24,000	13.160,00	[redacted]
13/01/2026	28/02/2026	Lavoro dipendente	sett.	7	7,000	2.464,00	[redacted]

Tale percorso ha trovato continuità anche in epoca più recente, posto che il ricorrente risulta assunto in data 13 gennaio 2026 con mansioni di manovale edile, con prestazione lavorativa effettiva (100 ore nel periodo considerato) e percezione di una retribuzione mensile concreta, come documentato dalla buste paga prodotte e dall'estratto contributivo.

Ne deriva che non si tratta di esperienze lavorative meramente occasionali o marginali, ma di attività inserite nel circuito regolare del lavoro subordinato, con versamento di contributi e inserimento nel tessuto produttivo locale.

Sotto il profilo abitativo e relazionale, il ricorrente dispone inoltre di una sistemazione stabile, risultando ospitato in modo formalizzato presso un soggetto residente in [redacted] con comunicazione di cessione di fabbricato regolarmente presentata alle autorità competenti.

Alla luce di tali elementi, il radicamento del ricorrente in Italia risulta dunque fondato su una pluralità di aspetti – lavorativi, abitativi e relazionali – che attestano un percorso di integrazione

concreto, ancorché temporalmente contenuto, sviluppatosi nel corso della permanenza sul territorio nazionale.

La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* -16/12/1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* – 29/04/2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* – 02/11/2006). È inoltre nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz vs. Germany* – 16/12/1992: “*There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world*”).

La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono infatti ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese per la ricerca di un impiego stabile e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.

La comparazione tra le condizioni attuali del ricorrente in Italia e quelle verosimilmente affrontabili nel Paese di origine evidenzia dunque uno squilibrio rilevante, tale da rendere sproporzionato l'allontanamento e da integrare una lesione concreta del diritto tutelato dall'art. 8 CEDU, giustificando, in una valutazione complessiva e individualizzata, il riconoscimento della protezione speciale.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

3. Le spese di lite

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. n. 286/1998 e **ORDINA** di conseguenza al Questore competente per territorio il rilascio del **permesso di soggiorno per protezione speciale**.

compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/06/2026

Il Giudice



Il Presidente

